

allora essa riveste assai poca importanza per la nostra ricerca, perché significa soltanto che il notaio, per stendere un istrumento in mundum, si è servito di una pergamena sul cui dorso aveva annotata la rogazione di un altro negozio svolto poi su un altro foglio (55): dimostra, cioè, solo l'assai ovvio fatto che il notaio conservava le sue rogazioni, almeno fintantoché non le avesse svolte in istrumento perfetto. Assai più significativi, invece, i casi nei quali si ha identità di una delle parti contraenti dell'istrumento glossato nel recto con una delle parti dell'atto annotato nel verso, perché dimostrano che le rogazioni (o quanto meno le notizie dorsali delle carte pervenute) non restavano sempre in possesso del notaio ma erano spesso consegnate alle parti. E' assai raro che identici siano gli autori dei due atti (56), spessissimo, invece, accade che lo siano i destinatari (57) e, quando essi siano coloro presso il cui archivio il documento è stato conservato ed è giunto fino a noi, abbiamo la certezza che appunto ad essi, e non agli autori, le rogazioni erano state consegnate (58): cade così senz'altro la sup-

(55) Che lo svolgimento in mundum sia stato effettivamente eseguito, anche se non ci è pervenuto, può talora desumersi con certezza: p.e. la rogazione del n. 31 dell'appendice I, non sarebbe certo stata riflata se non fosse stato steso il rispettivo istrumento. E lo stesso può dirsi per la rogazione stesa a tergo della carta dell'11 agosto 1091, di tabellius Petrus, citata alla nota 29.

(56) Abbiamo potuto riscontrarlo solo nel n. 2 dell'appendice I, nel quale l'incompletezza della lettura tanto dell'istrumento quanto della rogazione potrebbe forse celare altre coincidenze.

(57) Cf. appendice I, nn. 6, 10, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 31, 32, 33, 38.

(58) La sicurezza esiste per il n. 6, ove destinatario è il monastero di S. Elena, per il n. 14, che ha per destinatario l'oratorio dei SS. Vitale e Agricola di Barbiano, per i nn. 25 e 30, il cui destinatario è il monastero di S. Maria in Strada e per il n. 17, avente per destinatario il monastero di S. Stefano, il cui archivio raccolse più tardi quelli di dette chiese. Uguale certezza esiste per il n. 33, ove appaiono destinatari i canonici di S. Vittore, uniti poi a quelli di S. Giovanni in Monte. Ma il discorso si può estendere anche ai casi nei quali non abbiamo la certezza materiale della conservazione del documento da parte del destinatario dei due atti, essendo, da un lato, indizio abbastanza convincente lo stesso fatto dell'identità del destinatario e potendosi, d'altronde, trovare una spiegazione plausibile per ciascuno di quei casi solo partendo dalla supposizione che o l'istrumento o la rogazione fossero in mano sua. Lasciando, per ora, da

posizione del Kern che, una volta steso il mundum dell'istrumento e consegnato al destinatario, i dicta potessero esser dati all'autore come testimonianza autentica del contenuto del documento da lui fatto spedire (59) e cade anche il lungo rotolo di pergamena portante sul dorso le rogationes una sotto l'altra supposto dal Leicht (60) per spiegare la presenza di notizie dorsali di atti diversi da quelli svolti nel dritto.

parte il n. 18 in cui si ha identità così di autore come di uno dei destinatari, nel n. 38 Pietro Rugello, enfiteuta con Guido Tosco di alcune terre nel fondo Arsicio e nel fondo Albareto, è in possesso dell'istrumento relativo e quando, due anni dopo, acquista dai figli di Alberto Rusticelli un'altra terra nel fondo Arsicio, dà al notaio, perché vi annoti la rogazione della compera, non una pergamena bianca, ma quella già in suo possesso, recante sul recto l'enfiteusi e la riceve di ritorno con la rogazione del nuovo contratto. Impossibile supporre che l'istrumento del recto, anteriore alla rogazione del verso, fosse l'apara conservata dall'abate di S. Stefano, concedente, il quale non aveva alcun rapporto coi figli di Alberto Rusticelli e non aveva alcun interesse alla documentazione di un acquisto fatto da Pietro Rugello: la carta finì nel suo archivio insieme coi minima dei beni di questo, passati alla sua morte al monastero. Impossibile altresì supporre che la pergamena con la rogazione della vendita fosse rimasta presso il notaio, perché non si comprenderebbe come sia finita nell'archivio di S. Stefano, al quale nessun notaio avrebbe lasciate le sue rogazioni e che, comunque, non avrebbe avuto alcun interesse a conservarle. Impossibile, infine, che essa fosse finita in mano dei figli di Alberto Rusticelli, perché Pietro Rugello non aveva nessun motivo di consegnare ad altri l'istrumento della concessione avuta da S. Stefano. Analoghe considerazioni possono farsi per il numero 32, recante in calce la rogazione della vendita di una terra vitata in Poio de Arca fatta da Pietro prete e da suo fratello Martino per metà a Giovanni Bricherio e per metà a Lanfranchino, e sul recto la vendita del dominio utile di una terra arativa, pure in Poio de Arca, fatta da Domenico da Maiano a Giovanni Bricherio. La rogazione è posteriore all'istrumento, essendo scritta in calce ad esso e sono possibili due ipotesi: o si tratta della medesima terra, ridotta nel frattempo da arativa a vitata e coltivata da Lanfranchino oltre che da Giovanni, ed allora la rogazione attesta la consolidazione della proprietà con l'acquisto del dominio diretto; oppure si tratta di altra terra, vitata anziché arativa, e allora la collocazione della rogazione in calce all'istrumento si spiega con la probabile concessione delle due in un solo possedimento di Giovanni e Lanfranchino, evidentemente consorti.

Per l'interessantissimo caso rappresentato dal n. 19, in cui un istrumento del 1092 sul dritto e ben tre rogazioni sul tergo (una del 1074 e due del 1079) hanno tutti per destinatari Alberto Corvo e sua moglie Berta, si veda il nostro commento alla pubblicazione in facsimile della carta in A.P.I., fasc. 59, cit., tav. 26 e cf. più avanti la nota 111.

(59) Cf. dietro, nota 51.

(60) *Dictum e imbreviatura*, cit., p. 196.

Talora vi è identità così di autore come di destinatario (61), ma ancora più interessanti e probanti per noi sono alcune carte nelle quali l'autore dell'istrumento nel *recto* è destinatario della rogazione nel *tergo*, o, viceversa, il destinatario dell'istrumento è autore della rogazione. Nel primo caso, più raro (62), la rogazione documenta un atto anteriore o tutt'al più contemporaneo a quello dell'istrumento; nel secondo, forse più frequente (63), l'istrumento precede cronologicamente la rogazione ed è da supporre che la carta, quando la rogazione non attestasse (come avviene in due dei quattro casi riscontrati) atti non sinallagmatici, passasse al destinatario. Una specie di antologia dei casi finora riscontrati è rappresentata dalle due pergamene pervenuteci relative all'acquisto dell'oratorio di S. Miliano o S. Emi-

(61) Cf. appendice I, nn. 7, 10, 14, 18: in quest'ultimo caso, peraltro, i due atti sono compiuti nel medesimo giorno, coi medesimi testi e si ha piuttosto una rogazione unica per ambedue.

(62) Appendice I, n. 24: a *tergo*, 3 giugno ind. XII: Ugo di Landolfo vende ad Alberto, Raimberto, Enrico, Pietro e Guibertino; nel dritto, 22 dicembre 1104, ind. XIII: Alberto, Raimberto, Enrico, Guiberto e Pietro vendono a Giseltruda e a Ramberto. Ivi, n. 28, a *tergo*, 24 marzo ind. VIII, Martino prete dona al monastero di S. Stefano; ancora a *tergo* e sul dritto, 30 giugno 1106, ind. XIV, il monastero di S. Stefano concede enfiteusi a Rodolfo di Arnaldo; ancora a *tergo*, 28 maggio ind. XV (1107?) Conte di Gandolfo dona al monastero di S. Stefano. Ivi, n. 37, a *tergo*, luglio ind. V, Martino priore di S. Stefano concede in perpetuo beni a Ranieri di Lamberto; nel dritto, luglio 1142, ind. V, Ranieri di Lamberto dona terre ad Albertino di Emula. Nella seconda di queste carte, lo svolgimento in *mundum*, sul dritto, della seconda rogazione è evidentemente posteriore alla *susceptio* della terza, il cui istrumento dovè certo esser consegnato al destinatario Rodolfo di Arnaldo.

(63) Appendice I, n. 3: 20 dicembre 1014, ind. XIII, enfiteusi concessa a Romano chierico; a *tergo*, 5 aprile ind. VI, testamento di Romano. Ivi, n. 4: 24 luglio 1020; ind. III, enfiteusi concessa a Pietro e Giovanni figli di Pietro detto Castaldo. A *tergo*, 25 aprile ind. IV, testamento di Giovanni. Ivi, n. 12, nel *recto*: 15 gennaio 1080, ind. III, enfiteusi a Gariverga e a Damiano e Martino di Alberto; a *tergo*, 2 giugno ind. VIII, alienazione di detta enfiteusi fatta da Damiano (v. per ciò più avanti). Ivi, n. 34: nel *recto*, 8 maggio 1125, Giovanni de Azelli vende a Giovanni di Martino; a *tergo*, 26 febbraio ind. XI, Giovanni di Martino permuta la terra comperata (anche per ciò v. più avanti). Ivi, n. 11: 1079, ind. II, enfiteusi concessa a Domenico di Romana; a *tergo*, 29 maggio ind. I, manomissione di servi fatta da Romano di Paolo, probabilmente appartenente alla consorteria familiare di Domenico di Romana.

liano di Russo fatto dal monastero di S. Stefano negli anni 1095 e 1096 (64). Esso avvenne per mezzo di cinque successive donazioni, annotate via via in rogazione da *tabellius Petrus* nel dorso di due diversi fogli di pergamena, su uno dei quali, poi, il medesimo notaio trascrisse accuratamente la *confinitio* dei beni dell'oratorio stesso. Tutto ciò rimase allo stato di semplice rogazione rispettivamente per cinque e sei anni, finché, nel 1101, su richiesta dell'abate, che esibì le rogazioni, Pietro incaricò Bonando II della stesura degli istrumenti e costui scrisse sul dritto della pergamena contenente a *tergo* le rogazioni della quarta e quinta donazione il *mundum* di esse e della terza; sul dritto della pergamena contenente a *tergo* le rogazioni delle prime due il *mundum* della seconda mentre quello della prima, probabilmente, non fu mai redatto per la mancanza di alcuni dati essenziali del negozio, che Bonando non poté o non curò accertare.

5. Si trovano, peraltro, a Bologna, casi ancor più importanti di quelli finora considerati e tali, a nostro credere, da richiamare in modo particolare l'attenzione del ricercatore: sono quelli in cui identico è l'oggetto del negozio giuridico documentato nell'istrumento e quello dell'atto annotato nella rogazione. Il primo di essi si ha in un'enfiteusi del 15 gennaio 1080, concessa a tali Damiano e Martino di Alberto, a *tergo* della quale si trova una rogazione, datata 2 giugno indizione VIII, che si riferisce alla *concessio*, cioè all'alienazione del godimento enfiteutico, *de ipso loco que in suprascripta cartula legitur* fatta da Damiano a un certo Odado e a sua moglie Berta (65), ma la serie è abbastanza numerosa. Continua, non molti anni più tardi, con la vendita di una terra fatta da Giovanni di Brico, da

(64) Cf. appendice I, n. 21; appendice II, nn. 11, 12, 13, 14; e, con edizione dei documenti e più ampia spiegazione e dimostrazione di quanto affermato nel testo, appendice III.

(65) Appendice I, n. 12 e cf. commento all'edizione in facsimile fatta in A.P.I., fasc. 59, cit., tav. 17 b e 18.

sua cognata Maria di Sabatino e da un'altra Maria a Guido di Bonando notaio, datata 22 febbraio 1085, ind. VIII e recante a tergo una rogazione del 24 gennaio ind. IX relativa alla vendita che Giovanni Rechemarie fa a Guinizo, abate di S. Stefano, de ipsa vinea que in suprascripta cartula legitur (66). Vi è, poi, una carta dell'8 maggio 1125 recante nel recto la vendita di una terra nel fondo Gaziolo fatta da Giovanni de Azelli a Giovanni di Martino e a tergo la rogazione della permuta de pecia una terra aratoria que est suprascripta in ipsa cartula stipulata otto anni dopo fra Giovanni di Martino e Pietro di Roffredo notaio (67); vi è un documento del 6 marzo 1113, che

(66) Appendice I, n. 16; A.P.I., fasc. 59, cit., tav. 25 e commento relativo. Non sappiamo quale relazione passi fra Guido di Bonando notaio (si tratta certamente di Bonando I, che già conosciamo) e Giovanni Rechemarie, né siamo in grado di accertare se l'indizione IX della rogazione corrisponda al 1086 o non piuttosto al 1101: ma è certo che l'oggetto dei due contratti è il medesimo e che pertanto in Giovanni dobbiamo vedere un avente causa, a un titolo o a un altro, da Guido di Bonando.

(67) Appendice I, n. 34. Per la dimostrazione che la mutuoazione della rogazione è una permuta e non un mutuo e per la precisazione della data, cf. il commento alla riproduzione del documento in A.P.I., fasc. 59, cit., tav. 31. «L'espressione "cartula mutuacionis" — scrivevamo allora e confermiamo oggi — può indurre in errore circa la natura del negozio giuridico adombrato da questa seconda rogazione, in quanto, a prima vista, sembra difficile interpretarla altrimenti che come "contratto di mutuo" o, più esattamente, di commodato. Ma né la clausola "ad iura propria" (da riferirsi a "cartulam mutuacionis fecit", non già al pur più immediatamente vicino "ipsa cartula") né la clausola di disponibilità "vel cui per quem <libet> scriptum significare volui" né la defensio "pro se et suis successoribus" (elementi tutti peculiari del trasferimento dei diritti reali e taluno addirittura solo del trasferimento del diritto di proprietà) né, infine, la clausola di perpetuità aggiunta a quella di "rato manente contractu" nella formula della pena convenzionale possono in qualche modo adattarsi a un rapporto di semplice obbligazione, per sua propria natura temporanea come il commodato. Lo stesso schema della rogatio è, del resto, quello normale per le alienazioni della proprietà e dei diritti reali e per le costituzioni d'enfiteusi, diverso da quello usato per le obbligazioni, non esclusi taluni contratti nominati, per le quali generalmente, così nelle rogazioni come negli istrumenti, si usa esporre pattivamente la convenienza pattuita, introdotta da espressioni come "in eo tenere ut", "eo ordine ut" e simili: cf. p.e. le due rogazioni del 1079 nella tav. 26, la rogazione sottoscritta da Angelo caudidico a tergo dell'istrumento del 1110 (tav. 27), il patto di comunione del 1070 (tav.

in rogazione porta la vendita di alcune terre in Roncaliella fatta da Bompietro maestro sarto e da Ansaldo di Giovanni sarto a Gandolfo abate di S. Maria in Strada e nell'istrumento, posteriore di cinque anni, la cartula refutacionis delle pretese avanzate da Aigone di Pietro Bianco su omnes res illas que in anteriore cartula relegit (68); vi è, infine, un'enfiteusi del 988 recante a tergo una rogazione mezza cancellata, posteriore di almeno sessant'anni, della quale si può legger tanto da esser sicuri che si tratta di un'impignazione del diritto costituito con l'istrumento del recto (69).

6. Le rogazioni di quest'ultima serie di documenti attestano tutte un'ulteriore atto di disposizione giuridica dell'oggetto dell'istrumento steso sul dritto della pergamena (o, eccezionalmente, il contrario) e di nessuna di esse, nonostante l'impegno posto nella ricerca, ci è riuscito trovare il rispettivo svolgimento in mundum. Sono troppo poche per autorizzarci ad escludere senz'altro e fin d'ora che ciò sia semplice effetto del caso e che

21) ecc. In realtà, non di mutuo o commodato si tratta, ma di permuta e nel rustico linguaggio del notaio di campagna l'espressione cartula mutuacionis equivale a quella di cartula commutacionis di alcuni suoi colleghi cittadini. L'omessa menzione della controprestazione è normale nelle rogazioni bolognesi, così di contratti di compravendita (si veda p.e. la stessa rogazione dell'istrumento del 1125, quelle pubblicate nelle tavv. 26, 28², 28³, 29, 30, ecc.) come di permuta: si confronti, per esempio, quella dell'istrumento del 1135 marzo 21 rogato dal notaio Gerardo (S. Giovanni in Monte 2/1342 n. 14, inedito: "Nono kalendas marcii, indictione .xii. Testis ed investitor Ugo filius Petri, ecc. Cartulam permutacionis et vendicionis iure emphiteosin fecit domnus Alberius prior Sancti Victoris de pecia una terre aratorie in loco Sancti Martini in Pozzello in persona Abraam filius Bononii. Desuper habet pericias .xiii., de subto .xiii. et pedes .iiii., ab uno latere iuxta vineam quam predictus Abraam commutavit predicta ecclesia pericias .xii., alio latere .xii. et pedes .iii. Pensio .iiii. de Venecia"). Del resto, come mi ha fatto notare l'amico prof. Orlandelli, anche l'omissione del prezzo negli istrumenti di compravendita è abbastanza frequente nelle carte bolognesi del secolo XII: si veda, p.e., qui, appendice V, n. 3, e *Chart. Studii Bon.*, III, cit., nn. 11 (sett. 1130), 13 (10 nov. 1139), 15 (25 aprile 1141), 19 (25 luglio 1150), 43 (7 nov. 1173), 45 (2 aprile 1174), 49 (11 aprile 1175), 54 (28 giugno 1180), 59 (28 febr. 1182), 61 (3 dic. 1182), 64 (3 marzo 1184), ecc.

(68) Appendice I, n. 30.

(69) Appendice I, n. 1.

l'identità dell'oggetto non dipenda semplicemente, come voleva il Kern (70), dal fatto che l'autore della nuova disposizione, al momento della stesura della minuta del futuro strumento, esibiva al notaio *in unimina* del suo diritto e costui li adoperava per i suoi appunti, consegnando poi al destinatario il documento vecchio insieme col nuovo: ma esiste un'altra serie di documenti che meritano attento esame e che inducono ad escludere sicuramente, per alcuni, l'ipotesi di casuali coincidenze. Si tratta delle carte seguenti:

a) Enfiteusi del 4 novembre 1060 (71) concessa da Martino de la Ricca a Guinizo abate di S. Stefano. Ci è giunta in una pergamena recante a tergo una *rogatio* di regolarissimo tipo bolognese e nel dritto solo sette righe e mezzo di svolgimento *in mundum*, contenenti la datazione e le prime formule dispositive: mancano non solo le clausole penali e lo *iussus*, ma anche le formule (sia pur consuetudinarie) dell'*habere licere* e delle facoltà di disposizione dell'acquirente, mancano i *signa manuum* dei testi, manca la sottoscrizione del notaio: è dunque, in una forma cui né un seguace del Kern né lo Schiaparelli anetterebbero un qualsiasi valore giuridico. Pure, in quella forma fu inserita nell'archivio del monastero di S. Stefano, e il monaco del secolo XII che eseguì un'accurata recensione dei documenti allora esistenti nell'*armarium*, vi appose nel tergo la stessa intitolazione che alle altre carte, ora in parte svanita, ma facilmente integrabile: [Concessio Martini de l]a Ricca in monasterio Sancti Stephani.

b) Donazione del 7 novembre [1087] (72) fatta da Martino di Domenico e altri alla chiesa dei SS. Vitale e Agricola di

(70) *Dorsualkonzept*, cit., p. 27 e v. dietro, nota 51.

(71) S. Stefano 32/968 n. 18. Cf. appendice IV, n. 1 e v. la riproduzione fotolitica con commento in A.P.I., fasc. 59, cit., tav. 19.

(72) S. Stefano 3/969 n. 3, cf. appendice IV, n. 2 e v. edizione fototipica in A.P.I., fasc. 59, cit., tav. 33, nella cui illustrazione è giustificata la restituzione della datazione. La chiesa dei SS. Vitale e Agricola di

Barbiano in occasione della sua solenne consacrazione. Ci è pervenuta allo stato di ampia rogazione stesa a tergo di una pergamena il cui dritto è rimasto bianco. Il fatto che la rogazione, anche senza svolgimento *in mundum*, sia stata inserita nell'archivio della chiesa e vi sia rimasta senza che poi fosse mai fatto quello svolgimento (diversamente essa sarebbe stata sostituita dall'istrumento perfetto) dimostra che costituiva, quanto meno in potenza, prova sufficiente del possesso del diritto donato. Manca, a tergo, l'intitolazione apposta nel secolo XII dal monaco archivista di S. Stefano perché le carte dei SS. Vitale e Agricola di Barbiano pervennero a quell'archivio in epoca più tarda: infatti anche gli altri documenti stefaniani della medesima provenienza ne sono privi.

c) Enfiteusi del 24 maggio [1087] (73) concessa da Emma di Pietro di Ermengarda a Guinizo abate di S. Stefano. Anche questa carta ci è pervenuta allo stato di semplice rogazione non svolta *in mundum* sul dritto della pergamena e in queste condizioni fu inserita e conservata in archivio, ove ebbe, dall'ordinatore del secolo XII che ormai ben conosciamo, l'intitolazione tergoale: *Carta quam fecit Emma filia Petri de Ermengarda de manso uno [inf]ra plebe Sancti Iohannis in Triario*. Da notare, se pur forse da non sottolineare eccessivamente, l'uso della parola *carta* anche per questa rogazione non svolta, non diversamente che per gli istrumenti perfetti.

d) Donazione dell'ottobre 1112 (74) fatta da Ribaldo di

Barbiano esisteva già nel 1084 (v. appendice I, n. 14), anzi nel 1082 (S. Stefano 33/969 n. 23) ma troppi elementi concorrono ad escludere la data 1072 per la nostra donazione. Nel 1087 può essere stata fatta una solenne consacrazione o riconsacrazione, p.e. in seguito a ricostruzione o ampliamento dell'edificio.

(73) S. Stefano 41/977 n. 1, cf. appendice IV n. 3 ed ivi discussione della datazione. Il documento, molto sciupato, mal si presta alla riproduzione: riteniamo tuttavia, ugualmente, utile darne un'idea nella tav. 6.

(74) S. Stefano 34/970 n. 32, v. appendice IV, n. 4 e riproduzione in A.P.I., fasc. 59, cit., tav. 28, n. 4.

Bonifacio da Vignola a Guido abate di S. Maria in Strada, anch'essa rimasta allo stato di rogazione stesa su un ritaglio di pergamena conservato nell'archivio di S. Maria in Strada, e insieme con questo passato poi in quello di S. Stefano. A differenza delle altre, ha data sicura perché, appartenendo a quel territorio fra il Lavino - Samoggia e il Panaro che, pur geograficamente bolognese, fu compreso in età longobarda nel ducato e in età carolingia nel comitato di Modena (alcune carte di quei luoghi precisano di essere state rogate in territorio bononiensi, iudicaria mutinensi), secondo la pratica dei notai di quella città e del monastero di Nonantola reca, oltre l'indizione, anche il millesimo.

e) Testamento di Alberto, dell'11 aprile 1115 (75), conservato allo stato di rogazione in un ritaglio di pergamena, prima nell'archivio dell'abbazia di S. Cecilia della Croara poi in quello dei canonici di S. Salvatore, anch'esso datato col millesimo (76).

f) Donazione del 19 ottobre 1146 (77) fatta dal conte Pellucco e da sua moglie Matilde ai canonici di San Vittore. La rogazione, di mano di Petrus sacri palatii notarius de Varignana, scritta come le precedenti in un ritaglio di pergamena e datata in principio con gli anni di Cristo e con l'indizione, rimase conservata nell'archivio di S. Giovanni in Monte e S. Vittore. A tergo, la mano di un ordinatore del secolo XII ha scritto: *Carta donationis quam fecit Matilda uxor*

(75) S. Salvatore 88/2536 n. 1; appendice IV, n. 5; A.P.I., fasc. 59, cit., tav. 28 n. 1.

(76) Qui, peraltro, questa datazione è singolare perché il probabile luogo della susceptio (la parte orientale della collina a mezzogiorno di Bologna) ha sempre appartenuto non solo al territorio, ma anche alla iudicaria bolognese. Si deve escludere anche una supponibile influenza degli usi dei notai della montagna, che datavano le loro rogazioni apponendo alla fine il giorno, il mese, il millesimo e l'indizione perché qui giorno, mese e indizione sono al principio, secondo la regola bolognese, il millesimo in fondo, senza giustificazione, in cifre romane.

(77) S. Giovanni in Monte 3/1343 n. 42; appendice IV, n. 6, nostra tav. 7. Pellucco e Matilde sono conti di Casalecchio oltre l'Idice (fra Varignana e Castel S. Pietro); la datazione completa dipende probabilmente da influenza della pubblicazione delle rogazioni, per cui v. avanti.

Pelucchi comitis de aquatico molendini de Gleula.

g) Vendita del 10 febbraio 1152 (78) fatta da Ubertino di Gozo a suo fratello Guido. Anche questa rogazione, scritta in un ritaglio di pergamena e datata in principio con gli anni di Cristo e l'indizione, dovè esser consegnata al destinatario senza il rispettivo svolgimento in mundum e sempre non svolta passò poi nell'archivio di S. Giovanni in Monte, certamente come munimen di beni pervenuti a quei canonici, direttamente o attraverso S. Vittore.

7. Per i primi due documenti di questa serie è possibile (per il primo potrebbe anche dirsi sicuro) che si tratti di trascuratezza da parte del notaio nel completare in tutti i suoi stadi la documentazione, tuttavia è certo che essi, incompiuti com'erano, furono consegnati ai destinatari, i quali non li trattarono come semplici pezzi di carta o appunti privi di valore giuridico, ma li riposero nel loro archivio insieme con gli altri documenti perfetti e non si preoccuparono troppo di farli svolgere compiutamente e solennemente: anzi, nel caso dell'enfiteusi del 1807, vi rinunciarono esplicitamente, com'è dimostrato dalla rifilatura della pergamena, fatta in modo tale da non ledere la rogatio ma da ridurre tuttavia il foglio a forma e a dimensione insufficienti a ricevere nel dritto un istrumento completo di tutte le sue formule. Per gli altri cinque, poi, la consegna della semplice rogazione al destinatario è certamente intenzionale: lo mostra, fra l'altro, la strana data del millesimo apposta, sola e gratuita, alla fine della rogazione del 1115, evidentemente per assicurare una datazione precisa all'istrumento se, in avvenire, si fosse manifestata la necessità della redazione in mundum, esattamente come fece tabellius Petrus per la sua rogazione dell'enfiteusi

(78) S. Giovanni in Monte 1/1341 n. 25; appendice IV, n. 7; A.P.I., fasc. 59, cit., tav. 28, n. 3. Per la datazione, cf. nota precedente.

del 1074 svolta molti anni dopo da Bonando (79). Gli svolgimenti non furono poi fatti: altrimenti, come appunto per l'enfiteusi del 1074, gli strumenti sarebbero stati sostituiti alle rogazioni e queste, tutt'al più, conservate insieme con essi, come ancora in quell'enfiteusi e come nella cartula concessionis rogata da Bonando nel 1126 e svolta poi da Angelo o nella rogazione di Ugo del 1149 svolta poi da Alberto (80). Questo significa chiaramente che le parti, al di fuori e al di sopra di ogni sottigliezza giuridica o diplomatica, si erano ritenute sufficientemente garantite dal possesso della rogatio.

Ciò illumina di nuova luce molte delle constatazioni fatte più addietro e offre una spiegazione convincente di alcuni fatti che finora ci erano apparsi casuali o gratuiti. E' evidente ora che le ricerche fatte per rintracciare gli originali in mundum delle rogazioni attestanti ulteriori atti di disposizione degli oggetti dei contratti documentati negli strumenti sul dritto delle pergamene non potevano riuscire che vane: quella della concessio fatta da Damiano delle terre ricevute in enfiteusi nel 1080; quella della vendita fatta da Giovanni Rechemarie della terra acquistata da Guido di Bonando notaio nel 1085, quella della permuta della terra in Gaziolo acquistata nel 1125 da Giovanni de Azelli, quella dell'impignazione, fatta nel 1049 o 1054 o 1079 dell'enfiteusi costituita nel 988 (81) non erano destinate a trasformarsi in strumenti se non nel caso che

(79) Appendice II, n. 5; cf. facsimile in A.P.I., fasc. 59, cit., tav. 22.

(80) Cf. appendice II, nn. 5, 22, 25. Anche se, per un caso qualunque, accade che rogazione e strumento vadano poi separati, non è difficile ricostarli, perché, in realtà, gli archivi ecclesiastici hanno di regola subito dispersioni molto minori di quanto comunemente si creda. Così è, p.e., per la donazione di una parte dell'oratorio di S. Maria in Pozzotello fatta il 31 gennaio 1089 da Teuza di Rustico di Verardo notaio a Guinizo abate di S. Stefano (app. II, n. 9), la cui rogazione, datata con la sola indizione, fu collocata dal p. Franchi, riordinatore dell'archivio di S. Stefano nel secolo XVIII, fra le carte che egli non riuscì a datare, nella busta 40/976, n. 24, mentre non è stato difficile rintracciare l'istrumento relativo al n. 29 della busta 4/490. Si vedano l'uno e l'altro alle tavv. 3 e 4 B.

(81) Si veda più addietro nel testo, con le rispettive note da 65 a 69, e si cf. appendice I, nn. 1, 12, 16, 24.

avessero dato origine a contestazioni giudiziarie. Tutt'altro che impossibile è, poi, che ad ugual sorte fossero destinate le numerose rogazioni il cui autore è la stessa persona che il destinatario dell'istrumento sul recto: può darsi, anzi, che non raramente, in caso di arrotondamento di possessi per acquisizione di terre contigue, l'acquirente esibisse al notaio il documento del primo acquisto perché questi vi annotasse, a tergo o in calce, la rogazione del nuovo e glielo restituisse così completato: in questo modo egli aveva, comodamente riunito in una sola pergamena, il munimen di tutto il suo possesso (82).

8. L'esame dei documenti fin qui condotto ha dimostrato dunque che a Bologna la rogatio perdeva valore dopo la redazione dell'istrumento e perciò non può esser considerata altro che come atto preparatorio dell'istrumento stesso. Peraltro, era cosa ben diversa da una semplice minuta, avente valore soltanto di appunto per la memoria del notaio: era un atto, un primo ma necessario stadio della formazione del documento, la cui redazione aveva una non tenue rilevanza giuridica. Si è visto, infatti:

che essa poteva essere svolta molto e anche moltissimo tempo dopo la susceptio, dal medesimo notaio o anche da un altro da lui incaricato coram testibus, sia durante la vita che dopo la morte di lui;

che lo svolgimento, almeno a partire da una certa epoca, non richiedeva l'ulteriore presenza delle parti e dei testimoni;

che qualora lo svolgimento non fosse immediato, essa era consegnata al destinatario e questi la conservava, ritenendosi evidentemente, in pratica, tutelato in modo sufficiente, se pure non giuridicamente perfetto, dal possesso di una rogazione;

che talora appariva sufficiente la sua apposizione a tergo

(82) Così in appendice I, n. 10, v. commento ad A.P.I., fasc. 59, cit., tav. 24; così ivi, n. 23, sempre supposta, naturalmente, l'identità di Teucio di Martino di Vitale con Pietro marito di Bona; così, in parte, ivi, n. 25 (Pollicino, oggi Trebbo, sul Reno, non è lontano da Borgo Panigale); ivi, n. 38, v. dietro, nota 58.

o in calce di un istrumento per documentare ulteriori atti di disposizione del diritto costituito con l'atto testimoniato da quell'istrumento o nuovi negozi connessi con quello in qualche modo, anche solo materiale;

che, a partire almeno dal settimo decennio del secolo XI, e sia pure in casi che dobbiamo ritenere eccezionali ma si fanno via via più frequenti, essa non aveva bisogno nemmeno dell'appoggio di una anteriore cartula per esser considerata documento sufficiente a garantire praticamente l'esercizio di un diritto, pur prevedendosi fin dall'inizio la sua permanenza a tempo indefinito nello stato di semplice rogazione.

Ciò conduce non solo ad escludere senz'altro, come ha già fatto il Leicht per i territori più schiettamente romanici e soprattutto per la città di Roma, che le rogazioni bolognesi fossero semplici minute, ma anche che il loro valore fosse limitato a quella forza probante che, come voleva lo Schiaparelli, « in ogni età è stata attribuita a una scrittura qualsiasi ». Sembra piuttosto doversi concludere che la *susceptio* di una rogazione, quanto meno a partire da una certa epoca, comportasse l'impegno del notaio a trarre da essa, quandochessia, un istrumento perfetto: essa era, in altri termini, un istrumento in potenza, un istrumento virtuale che si poteva porre concretamente in essere a richiesta del destinatario: qualche cosa di ormai già simile, nella sostanza se non nella forma, alla imbreviatura.

Non ci nascondiamo che, in questo modo, si ritorna molto vicino alla così discussa tesi del Gaudenzi, cosa che, d'altra parte, potrebbe anche non sorprendere troppo chi riflettesse che egli era partito appunto dall'esame delle rogazioni bolognesi. E, seguendo il Gaudenzi, si dovrebbe concludere con lui che il rito della *traditio chartae* e della *manufirmatio* delle parti e dei testi avesse per oggetto la rogazione e non, come voleva il Brunner, l'istrumento incompleto; e si dovrebbe altresì ritornare alla sua interpretazione del capitolo 102 del capitulare italico di Lotario (83). Ma non pensiamo che questo « ri-

(83) Cf. GAUDENZI, *Dupl. redaz.*, cit., pp. 279 e sgg., 282 e sgg.

torno al Gaudenzi » deva spingersi fino a questo punto. In realtà una scorsa ai documenti che abbiamo esaminato mostra che quelli convincenti non sono anteriori alla metà, anzi al sesto o al settimo decennio del secolo XI (84). Noi non sapremmo dire (e non intendiamo in alcun modo affrontare lo scabroso problema) se prima di quest'epoca a Bologna fosse veramente in uso il rito della *traditio chartae* e nelle forme descritte dal Brunner: quel che possiamo con tutta tranquillità affermare è peraltro che, all'epoca che ci interessa, il notariato bolognese era in fase d'intensa e rapida evoluzione. Ciò è anche esteriormente mostrato dalla scrittura medesima dei documenti, che non è più la brutta e sgraziata corsiva della prima metà del secolo, e si atteggia calligraficamente in originali forme minuscole curiali e cancelleresche, talora elegantissime, che non trovano riscontro altrove: ma, per rimanere nello stretto terreno giuridico-diplomatico, altrettanto notevoli sono certe modificazioni strutturali e formulari del testo dei documenti stessi. Contemporaneamente all'introduzione dell'uso di datare le carte con gli anni del millesimo, scompare infatti gradatamente l'*et eis relectum est* nella formula dello *iussus* (85); nella *completio*, la *hec paina*, la *hec cartula*, l'*hos libellos* cede il posto ad *hec*

(84) Si veda l'appendice I: il documento 1 è del 988, ma la seconda rogazione, scritta dal notaio Garardo, non può essere anteriore al 1049 ed è nostra convinzione che appartenga piuttosto al 1064 o al 1079. Per quel che riguarda il n. 2, crediamo si tratti di due istrumenti rogati il medesimo giorno dal medesimo notaio. I nn. 3 e 4, rispettivamente del 1014 e del 1020, hanno a tergo rogazioni di testamenti, la cui sola relazione con gli istrumenti è quella di esser fatti dal destinatario o da uno dei destinatari di essi. Nel n. 5 non appaiono relazioni fra istrumento e rogazione; nel n. 6 si ha solo identità di destinatario. Il primo dei casi per noi rilevanti è quello del n. 7, in cui si ha contiguità di oggetto, ed è del 1054.

(85) La formula della *relectio* è omessa la prima volta in una carta del notaio Giovanni Fuscolo (S. Stefano 51/967² n. 28, del 12 agosto 1034), poi in quella del 1034 che abbiamo già avuto occasione di citare (v. appendice I, n. 5); l'omissione diviene sistematica con i notai Arardo, Leone, Pietro di Giovanni giudice nel decennio fra il 1040 e il 1050; nel successivo la formula si trova solo nelle carte dei notai cittadini più anziani e in quelle dei notai del contado. Essa era ormai, evidentemente, tralazia: il *mundum* del documento, anche se prima si rileggeva alle parti, ora non si rilegge più.

instrumenta (86); il numero delle sottoscrizioni autografe dei testi e degli emittenti diminuisce grandemente senza che ciò possa certo essere attribuito a un improvviso aumento dell'analfabetismo nei ceti superiori cittadini (87). Più ancora, a partire dal 1060, nelle sottoscrizioni notarili appaiono verbi molto significativi: *tabellius Dominicus*, del quale ci sono pervenuti 14 documenti, dal 5 maggio 1060 al 9 ottobre 1084 (88) si sottoscrive con la formula: « *hec instrumenta scripsit et in eis robur accommodavit et complevit* » oppure « *scripsit et firmavit* », e il suo esempio è seguito da altri, fra cui *Honestus, Christi misericordia tabellio*, che roga dopo il 1062 nel *territorium bononiense, iudicaria mutinensis*, e soprattutto dall'ormai ben noto *tabellius Petrus* (89). Da allora, simili espressioni divengono

(86) Per la prima volta in una carta del notaio Arardo (S. Stefano 31/967¹ n. 21, dell'1 settembre 1041), poi in carte dei notai Pietro di Giovanni giudice, Verardo, Leone, Domenico; con Ezo diventa consuetudinaria. E' superfluo ricordare l'origine schiettamente romanistica del termine, ignoto alla legge longobarda.

(87) Si hanno anche casi nei quali un teste, sicuramente capace di scrivere disinvoltamente la sua firma, non l'appone e il notaio lo comprende nell'elenco di coloro cui si riferiscono le croci della *manufirmatio*. Così, p.e., Bononio figlio di Ugo Rumpifuste, che sottoscrive personalmente un documento del notaio Leone del 3 dicembre 1046 (S. Stefano 31/967² n. 25) e, tre anni dopo, è compreso nell'elenco di coloro che appongono il *signum manus* a una carta del medesimo Leone (S. Stefano 31/967² n. 42, del 3 settembre 1049). Delle due l'una: o egli era presente alla redazione del *mundum* ma il notaio ha trascurato di fargli apporre la sua sottoscrizione autografa, o non vi assisté affatto e il notaio lo ha dato presente ugualmente: nell'uno o nell'altro caso si è assunto egli la responsabilità di attestare che Bononio avrebbe testimoniato la verità dell'atto documentato.

(88) Primo documento S. Stefano 1/937 n. 9, ultimo ivi 33/969 n. 33.

(89) Le carte bolognesi, ancora per la massima parte inedite, non sono state oggetto di studio nemmeno nella formula della *completio*, che ha i suoi lati interessanti. In origine è *post roborata a testibus tradita* (ove la *roboratio* è chiaramente riferita alla *manufirmatio*) oppure più semplicemente *post tradita complevi et absolvi* (ma anche *dedi*). Con *tabellius Dominicus* (una quindicina di carte, dal 1060 maggio 5, S. Stefano 1/937 n. 9, al 1085 febbraio 22, ivi 4/940 n. 10) appare, come detto nel testo, la formula *robur accommodavit*, accettata pari pari da *tabellius Petrus*, che la usa forse fin dal suo primo istrumento (1068 marzo, S. Stefano 32/968

sempre più frequenti nella diplomatica del documento privato bolognese, e sono indici eloquenti dell'avvenuto mutamento di concezioni. Il valore del documento non è più fondato sulla *manufirmatio* dei testimoni che (avvenisse o non avvenisse il complicato rito del passaggio della carta dal notaio all'autore, da questo ai testi, da costoro ancora al notaio e da quest'ultimo, infine, al destinatario) la formula *a testibus roborata* ci costringe a credere fosse considerata il momento culminante della documentazione: è riposto, invece, nel fatto della scrittura da parte del notaio, il quale ha ormai quella *publica fides* che d'ora in poi caratterizzerà in modo preciso la sua figura. Il

n. 46) e certamente dal secondo (1068 novembre 26, ivi 2/938 n. 2II); *Honestus Christi misericordia tabellio* usa invece una formula ambigua (*post corroboracionem* oppure *post prefatam corroboracionem*) dalla quale è, peraltro, esclusa la *traditio* (documenti dal 14 luglio 1057, S. Stefano 1/937 n. 8, al maggio 1071, ivi 2/938 n. 9). Ezo (1053 maggio 1, S. Stefano 32/968 n. 3 - 1091 febbraio 4, ivi 5/941 n. 4) non fa cenno né della *roboratio* né della *traditio*, e il suo esempio è seguito dalla grande maggioranza dei notai della seconda metà del secolo XI: nell'ultimo venticinquennio di questo, poi, i casi di menzione di esse si contano sulle dita di una mano (S. Giovanni in Monte 1/1343 n. 13, ed. CENCETTI, *Carte sec. XI*, cit., n. 12, del 12 dicembre 1083; S. Stefano 4/940 n. 4, del 5 giugno 1084; ivi 41/977 n. 55 del gennaio 1085; ivi 4/940 n. 18 del maggio 1085) e vanno attribuiti a notai del contado. Cresce, invece, il numero dei notai che adottano la formula *robur accommodavi*, o, più semplicemente, *firmavi*: dal 1067 Fredulfo (S. Stefano 1/937 n. 24), che roga nel *territorium bononiense iudicaria mutinensis*; dal 1071 un notaio cittadino, Giovanni di Castel de' Britti (S. Stefano 32/968 n. 59); dal 1071 un altro Pietro (S. Stefano 2/938 n. 10), dal 1074 un terzo Pietro (S. Stefano 32/968 n. 66; ed. SAVIOLI, *Annali*, cit., parte I, tomo II, n. 71); dal 1078 un altro notaio del contado, Uberto da Cento di Budrio (S. Giovanni in Monte 1/1341 n. 10, ed. CENCETTI, *Carte sec. XI* cit., n. 8, pag. 29); dal 1085 ancora un notaio del contado, Roffredo da Cento di Budrio (S. Giovanni in Monte 1/1346 n. 16, ed. CENCETTI, op. cit., n. 16, p. 45). A Galliera o non si comprendeva la contraddizione fra l'attribuzione della *confirmatio* della carta al notaio e la menzione della sua *traditio* o s'intendeva questa come semplice consegna al destinatario: un documento del 2 dicembre 1072 ha la *completio* seguente: « *Ego Iohannes tabellio scriptor sum de hac membrana vendicionis sicut supra legitur corroboravi et roborata testibus tradita complevi et absolvi* » (S. Francesco 1/4133 n. 12) e uno del 1069, del medesimo notaio: « *Ego Iohannes tabellio scriptor sum de oc libellum e[n]phiteosin sicut super legitur cor[ro]boravi et roboratum a testibus tradita vi[di] complevi et absolvi* » (carta perduta, ed. SAVIOLI, *Annali*, cit., parte I, tomo II, n. 67, p. 116).

rito, ormai, qualunque fosse stato in passato, era ridotto alle dichiarazioni delle parti al notaio rese alla presenza dei testimoni, e allo *iussus* di redigerne il documento: e allora l'istrumento perfetto può ben rimanere, legalmente, il solo mezzo autentico di prova, ma il momento culminante della documentazione è senza dubbio divenuto quello della *rogatio* (90).

9. Molti degli « usi singoli, eccezionali o irregolari » (per usar le parole dello Schiaparelli) nei quali ci siamo imbattuti, a un esame più attento sono dunque risultati tutt'altro che tali e ci sono, anzi, apparsi come naturali, se pur non usuali e sporadiche conseguenze di un processo storico che si andava svolgendo, perché, in correlazione con la graduale acquisizione della *manus publica* da parte del notaio, punto centrale del processo di formazione del documento era divenuto la *susceptio* della rogazione.

(90) Ciò è dimostrato da moltissimi indizi risultanti dall'esame dei documenti. Si consideri, per esempio, la donazione di *conditium* fatta da Morando di Caneto a Pietro preposto della congregazione di S. Maria di Panigale (5 settembre 1080, S. Stefano 33/959 n. 17, già cit. alla nota 32): dopo la formula dell'*actum* e prima dell'elenco dei testi, al posto della formula dello *iussus* è una croce seguita da uno spazio bianco; nei *signa manuum* è elencato un teste in meno che nella *rogatio dorsalis*. Lo spazio bianco era chiaramente destinato a ricevere la sottoscrizione dell'emittente Pietro, preposto di S. Maria di Panigale, il quale, dunque, non era presente al momento della stesura del *mundum*, altrimenti non avrebbe avuto difficoltà a sottoscrivere la carta. E se non era presente una delle parti (proprio l'emittente!) tanto meno saranno stati presenti i testimoni. Perciò non è possibile concordare con coloro i quali riprendono l'argomento del Kern circa le sottoscrizioni autografe e la discordanza del numero e delle persone dei testi nell'istrumento e nella rogazione per sostenere che il momento essenziale della documentazione è il compimento del rito della *traditio chartae* avente per oggetto il *mundum*, completo o incompleto che fosse. Ciò, poi, diviene incontrovertibile quando, alcuni anni dopo, il notaio Bonando II apre un suo istrumento con una arenga assai significativa: « Quoniam certum est quia omnis racio vel contemptio bone fidei qui inter homines aguntur per manus tabularii oportet scribi ut in futuris temporibus veritas pateat... » (S. Giovanni in Monte 1/1341 n. 48, del 27 marzo 1124). D'altra parte, l'efficacia della *traditio chartae* per la trasmissione del possesso diventa inconcepibile, per incompatibilità, quando si comincia ad esigere per quella trasmissione una precisa e sicura *traditio corporalis*, come in Bologna già almeno dal 1070, cf. A.P.I., fasc. 59, cit., tav. 20 e v. dietro nel testo e nota 18.

Ma come era possibile al notaio, in caso di svolgimento di una rogazione dopo molto tempo dalla sua *susceptio*, inserire nel *mundum* gli elementi che, come si è visto più addietro, d'ordinario non vi erano compresi? Il problema è secondario per quel che riguarda la *confinatio*, i cui dati potevano esser forniti dall'emittente al momento dello *iussus* dello svolgimento, ma diviene complicato riguardo all'*actum* e alla data. Nel documento rogato da *tabellius Petrus* nel 1074 e svolto non meno di una trentina d'anni dopo da Bonando II (91) è venuta in soccorso l'indicazione del millesimo apposta da Pietro, probabilmente in un secondo tempo, in calce al ritaglio di pergamena contenente la rogazione (92); ma come poteva esser sicuro il notaio Gerardo, sviluppando dopo il 1147 una rogazione di Bonando II datata con l'indizione XII, che si trattasse proprio del 1119 (93) o non piuttosto del 1104? E in che modo l'uno e l'altro erano in grado di apporre ai due istrumenti la formula dell'*actum*?

Per rispondere a questa domanda, posta press'a poco nei medesimi termini, il Gaudenzi (94) aveva fatto ricorso alle formule della *completio* delle carte sviluppate da altri dopo la morte del rogatario. Egli, che, come noi, ha riscontrato il fatto della consegna delle rogazioni ai destinatari, non può ammettere che Bonando I, quando scrive: « Ego Bonandus... per *iussionem Petri notarum, quia in me reliquid omnes suas rogationes, sicut vidi in ista rogatione ita scripsi* » si riferisca a una *universitas* ideale, a un patrimonio astratto e potenziale costituito da un imprecisato numero di rogazioni non svolte, sparse presso persone indeterminate della città e del

(91) Appendice II, n. 5 e v. dietro nel testo e nota 40.

(92) La presenza di questo elemento, del tutto inconsueto nelle rogazioni di pura scuola bolognese (altro discorso, come si è visto, per quelle del territorio confinante con Modena e con Nonantola e per quelle della montagna) persuade che essa, fin dall'origine, doveva essere destinata a rimanere non svolta per lungo tempo.

(93) Appendice II, n. 20; v. altresì più addietro nel testo e nota 44.

(94) *Duplices redaz.*, cit., p. 333 sgg.

contado di Bologna e suppone che i notai, pur scrivendo la scheda sul dorso dell'istrumento, ne prendessero copia in un libro che tenevano per sé e che, morendo, lasciavano ad altri notai, e di preferenza, come era naturale, ai loro figli.

Confessiamo, a dir vero, che l'idea di un libro con la copia di tutte le rogazioni, tenuto dai notai già nel secolo XI ci lascia alquanto scettici. A parte la forma materiale di libro, che noi vedremmo volentieri sostituita da singoli fogli, contenenti più rogazioni una sotto l'altra o addirittura da ben ordinati mazzetti di ritagli di pergamena, non rimaniamo troppo convinti del carattere di copia che il Gaudenzi attribuisce al materiale conservato dal notaio. Egli non può fare altrimenti, perché suppone, ancora per il secolo XI, punto centrale e culminante della documentazione il rito della *traditio chartae* e pertanto, se vuole attribuire un'efficacia giuridica alla rogazione non svolta consegnata al destinatario, deve necessariamente postulare che essa sia proprio quella che del rito ha formato oggetto: ma noi sappiamo che cosa pensare a questo proposito. E allora non saremmo alieni dall'accostarci in parte a un'idea, appena accennata e mai svolta dal Manaresi in una recensione del 1923 (95): che, cioè, il notaio redigesse immediatamente una minuta informale, contenente semplici appunti, privi di valore giuridico e da questa poi traesse una notizia più ampia, costituente uno stadio intermedio fra i primi appunti (identificati dal

(95) C. MANARESI, recensione a P. TORELLI, *Le carte degli archivi reggiani fino al 1050*, in « Rivista Storica Italiana », XL, 1923, pp. 298-302. Il Manaresi parte da una constatazione che, a nostro credere, e in mancanza della dimostrazione promessa, non ha legame col problema dei *dicta*, quella di una carta del 989 manualmente scritta da un notaio e sottoscritta da un altro; e un accenno a p. 300, che sembra voglia porre i *dicta* in relazione col breve e con la notizia, fa pensare che egli intendesse svolgere altrimenti le sue premesse: tuttavia lo spunto che egli dà, supponendo, per il territorio reggiano, una notizia con valore giuridico, successiva alla notizia dorsale e più di questa elaborata, meritava di esser ripreso: e lo è stato, infatti, recentemente, ad opera del PRATESI, *I dicta e il documento romano*, cit., p. 91 sgg., il quale ne trae occasione per una serie di considerazioni sulla natura e sul valore dei *dicta* romani, non tutte, forse, accettabili senza discussione, ma tutte, nondimeno, acute ed acute.

Manaresi con la notizia dorsale) e l'istrumento perfetto. Abbiamo detto « in parte », perché anche il Manaresi è legato da una pregiudiziale, suggerita da tutta la letteratura sui *dicta* posteriore agli studi del Gaudenzi e del Kern e dalle conclusioni del Redlich, del Voltolini, del Leicht e appoggiata dall'esame dei documenti: che, cioè, la notizia dorsale, nel territorio tosco-longobardo non abbia mai avuto un valore giuridico; e d'altra parte egli, come il Gaudenzi, suppone che, in ordine cronologico, la prima ad essere vergata fosse la notizia, dorsale o marginale, scritta sulla pergamena destinata a ricevere il *m u n d u m*.

Ma, una volta accertato che, alla metà del secolo XI, a Bologna il rito della *traditio chartae*, seppur forse in precedenza seguito, era caduto in disuso e momento essenziale e centrale della documentazione era ormai quello della manifestazione di volontà espressa dalle parti al notaio in presenza dei testimoni, perché supporre che, se il notaio conservava (come riteniamo conservasse) presso di sé le sue rogazioni, queste fossero copie, e originali (cioè autentiche) fossero quelle consegnate al destinatario o comunque stese a tergo o in calce della pergamena destinata a ricevere il *m u n d u m*? Assai più naturale parrebbe, a nostro credere, che originali fossero considerate quelle che, per essere conservate dal notaio, da quella medesima conservazione traevano ormai un certo carattere di autenticità ed erano, per di più, al sicuro da possibili dolose falsificazioni o rimanipolazioni degli interessati.

Siamo entrati, ora, nel campo delle ipotesi e non abbiamo documenti cui appoggiarci (se non forse — e veri documenti non sono — alcuni argomenti che potrebbero trarsi da svolgimenti successivi) ma si potrebbe immaginare che dalle solenni dichiarazioni a lui rese dalle parti in presenza dei testimoni il notaio traesse una prima ed originaria rogazione, da conservare nei propri atti, la quale non aveva valore probativo, perché questo appartiene solo all'istrumento perfetto, e nemmeno dispositivo, come voleva il Gaudenzi, perché, dismesse le solennità rituali, la fonte degli effetti giuridici era divenuta del tutto indipendente

dalla documentazione e ad essa anteriore, consistendo nella manifestazione della volontà delle parti. Non si trattava, dunque, di una prima e di per sé valida redazione del documento, ma non era nemmeno, come volevano in via generale il Kern e il Redlich, un semplice *aide-mémoire* per la futura redazione del *mundum*, in quanto, presentandosi a lui, le parti avevano richiesto, rogato il notaio di documentare la loro volontà, e questi, con la *susceptio* o registrazione ufficiale delle loro dichiarazioni o *dicta*, aveva assunto l'impegno di fornire quella documentazione con la stesura di un documento completo e perfetto, da consegnarsi al destinatario o, se si trattava di *aparae*, ad ambedue i contraenti.

Il documento poteva essere spedito subito, col solo intervallo di tempo necessario per l'accurata scrittura del *mundum*, ma non di rado accadeva che fosse previsto lo scorrere di un certo tempo fra il momento della *susceptio* e quello della spedizione o che addirittura il destinatario ritenesse, almeno per il momento, sufficientemente tutelato il proprio diritto dall'impegno assunto dal notaio di stendere fedelmente il documento perfetto sulla base della rogazione, della quale gli era possibile, quandochessia, con un ulteriore *iussus*, ordinare la redazione in *mundum*: e in tal caso, per memoria e per garanzia sua e del notaio medesimo, questi gli rilasciava una copia della propria *rogatio*, da presentare a lui o al suo legale successore al momento del nuovo *iussus*. Ma poiché essa non aveva altra funzione che quella di documentare l'avvenuta *susceptio* e l'obbligo della stesura dell'istrumento assunto dal notaio e non certo quella di sostituirsi a questo e nemmeno alla rogazione originale ed autentica, d'ordinario mancava di qualcuno degli elementi essenziali della documentazione, come la data completa, e soprattutto della sottoscrizione del notaio, la cui apposizione, in base ai concetti che si andavano svolgendo, attribuiva *firmitas et robur* alle scritture che ne erano munite. Il destinatario conservava la copia della rogazione fra gli altri *munimina* dei propri diritti; poi, se la spedizione dell'istrumento avveniva, essa (e ugualmente, crediamo, almeno

sul principio, anche la rogazione originale ed autentica) perdeva ogni valore, essendo stato adempiuto l'obbligo che era sua funzione documentare, e allora, se scritta a tergo della pergamena destinata a ricevere il *mundum*, poteva senza inconvenienti essere rifilata o danneggiata, se stesa su un ritaglio di pergamena poteva essere distrutta, anche se talora, specie in caso di stesura dell'istrumento da un notaio altro da quello che aveva ricevuta la rogazione originale, era invece restituita insieme col documento perfetto, e con esso era conservata come prova della *susceptio* originaria. Il sistema della richiesta di una copia della rogazione sembra abbia avuto applicazione soprattutto nei casi di atti di disposizione relativi all'oggetto di un precedente istrumento perfetto (e allora la copia era stesa a tergo o in calce a questo) e anche nei casi di atti diversi relativi a un medesimo destinatario, il quale, non tanto forse per risparmio di spesa (costo materiale della pergamena e della spedizione del *mundum*) quanto per comodità di conservazione, amava raccogliere in un solo foglio la documentazione di tutti i suoi diritti (96).

(96) Una prova indiretta del valore attribuito a codeste rogazioni conservate dal notaio e consegnate in copia al destinatario potrebbe forse esser vista nella rogazione della vendita di tre terre in Laurita fatta da Giovanni di Caprara a S. Vittore, datata dell'indizione VI e stesa a tergo di una vendita di altre terre fatta il 29 agosto 1118, ind. VI, da Giovanni Bono di Pietro di Chiarissimo pure a S. Vittore (appendice I, doc. 31). In essa appare la *laudatio* della moglie del venditore, la quale *manus apposuit in cartula ista*. Può darsi che, come talora accade, il notaio adoperasse quelle formule pensando al futuro istrumento perfetto, ma può darsi anche che egli desse già alla rogazione il valore di *cartula*, o meglio di istrumento, e d'altra parte l'apposizione della mano non poteva essere materialmente avvenuta che sulla rogazione. Poiché essa serviva a ratificare un atto già avvenuto, l'essere stata fatta sulla rogazione potrebbe mostrare che, in pratica se non in via di puro diritto, parti e notaio consideravano la vendita sufficientemente provata dalla sola rogazione. Un esempio di raccolta in una sola pergamena della documentazione di più diritti spettanti a un unico titolare può vedersi nella carta citata più avanti, alla nota III, e pubblicata in facsimile in A.P.I. fasc. 59, cit., tav. 26. E' da supporre che, a Bologna, e sempre quanto meno a partire dalla metà del secolo XI, le rogazioni pervenuteci a tergo dei documenti siano tutte copie: le originali, conservate dai notai, devono essere andate perdute, come tutte le carte che non hanno avuto la ventura di capitare nei soli archivi di quell'epoca che si siano conservati, cioè quelli ecclesia-

10. Siamo così arrivati a supporre l'esistenza, da una parte di una serie di mazzetti o filze di rogazioni, ordinatamente conservati dal notaio, e contenenti forse anche altri elementi oltre quelli che siamo avvezzi a trovare nelle notizie dorsali pervenute (97), dall'altra di una quantità di copie di quelle rogazioni, scritte a tergo o in calce delle pergamene destinate a ricevere gli istrumenti quando la stesura del documento perfetto non era immediata, aventi funzione di attestare l'avvenuta *susceptio* della rogazione e l'obbligo assunto dal notaio di redigere il *mundum* a richiesta della parte interessata. Ciascuno di questi due gruppi assume la sua importanza nella storia del successivo sviluppo delle forme e degli usi documentari bolognesi.

Dal primo, come è ormai ammesso da tutti, si svolge l'imbre-

stici. Ne deriverebbe che — sempre a Bologna e sempre a partire dall'epoca in cui le rogazioni prendono la loro forma completa — le carte munite di « notizia dorsale » sono state redatte in *mundum* per lo più in un tempo poco o molto posteriore alla data dell'azione, che è quella della rogazione; quelle prive di « notizia dorsale » sono state pubblicate probabilmente, invece, subito dopo l'azione, a meno che non derivino da una rogazione copiata su una pergamena a parte.

(97) Nonostante le già accennate difficoltà, esitiamo, tuttavia, a supporre maggior completezza, almeno nei primi tempi, nelle rogazioni dei notai rispetto alle copie rilasciate alle parti. Esistono, infatti, elementi necessari dei contratti, addirittura *essentialia negotii*, che non compaiono nella documentazione medievale bolognese. Non vogliamo accennare al prezzo dell'enfiteusi, che è pure nostra convinzione fosse qui costantemente corrisposto al momento della concessione, ma addirittura al prezzo della compravendita, che manca negli istrumenti durante buona parte del secolo XII (si cf., per es. il vol. XII del *Chartularium Studii Bononiensis*, ove uno solo degli istrumenti di compravendita pubblicati, degli anni fra il 1128 e il 1184 inclusi ha la menzione del prezzo); il prezzo dell'alienazione del *conditium* è poi di regola escluso dalla formula della *cartula concessionis*. Questa constatazione potrebbe, forse, suggerire interessanti considerazioni sul carattere pratico della documentazione medievale, alla quale interessa soprattutto provare l'esistenza e la causa dei diritti, sufficientemente determinati dal *nomen contractus*, sicché soltanto quando entrò nella pratica comune l'idea della rescindibilità della vendita per lesione enorme si sentì la necessità di reintrodurre la menzione del prezzo nell'istrumento allorché fosse stato effettivamente corrisposto all'atto della stipulazione: ma non è certo questo il luogo di affrontare questo argomento.

viatura: anzi, se (a parte la materiale forma esterna di registro o di mazzetto) per imbreviatura s'intendesse semplicemente una prima stesura sommaria del documento, dalla quale è possibile ricavare l'istrumento per sola autorità del notaio, senza ulteriore intervento delle parti, si dovrebbe dire che, a partire dalla metà del secolo XI, a Bologna (come, press'a poco nei medesimi tempi, anche a Roma) la rogazione è già imbreviatura.

Ma, in realtà, l'imbreviatura è qualche cosa di più, perché contiene, sia pure semplicemente accennate o ceterate, anche le *cautelae* e le *renunciationes*, che lo studio sempre più scaltrito delle *leges* e degli *iura* induceva ad inserire negli istrumenti e che, nel fatto, sono ben altra cosa dalla selva di « clausole inutili » che fino a qualche decennio fa, ingenuamente e sprovvedutamente, alcuni dicevano apposte dai notai al solo scopo di aumentare il loro onorario. Alla vera imbreviatura si arriva per gradi, e il processo relativo, più che nei documenti, ove le copie delle rogazioni sul tergo scompaiono, in via generale, nel sesto decennio del secolo XII e ove d'altra parte, se è vero quanto poc'anzi supposto, esse non avevano funzione di minuta o matrice dell'istrumento, si può seguire altrove.

Se, infatti, esaminiamo il ben noto formulario-contenuto nel codice magliabecchiano XXIX, 206, falsamente attribuito ad Irnerio dal suo editore G.B. Palmieri (98), che, per ogni tipo di con-

(98) Inutile ripetere la critica che, giustamente, ha poi negato ad Irnerio la paternità di questo confuso libretto: basterà rinviare al capitolo ad esso dedicato da E. BESTA, *L'opera d'Irnerio*; vol. I, Torino 1896, pp. 179-184. Esso, peraltro, al di fuori e al di là dell'attribuzione, che è probabilmente impresa disperata, è degno di uno studio finora non fatto, da condursi anche col confronto con le carte bolognesi del secolo XII: e diciamo « bolognesi » perché, sebbene la copia in cui ci è pervenuta sia pratese, l'opera è certamente di origine bolognese. La copia magliabecchiana è pessima, disordinata e manchevole: fin dalla prima carta (ed. Palmieri, p. 5) c'è una assolutamente ingiustificata intrusione della formula della ratifica fatta dalla moglie alle alienazioni dei beni del marito, che è una generalizzazione di quella esemplificata a c. 2 (ed. Palmieri, p. 7); dal che potremmo trarre la conclusione che l'*exemplar*, mediato o immediato, di quella copia doveva esser glossato e le glosse sono state inserite nel testo dal copista sprovveduto. Il nucleo originario appartiene probabilmente alla metà o al terzo venticinquennio del secolo XII, certo ad epoca anteriore al

tratto, dà prima il modello della formula della rogazione, poi quello dell'istrumento, avvertiremo che, di regola, il nucleo iniziale e fondamentale della rogatio corrisponde esattamente a quello da noi ben conosciuto, con l'aggiunta, in principio, della datazione con gli anni di Cristo, mentre subito e immediatamente dopo seguono le formule di nuova elaborazione; poi, con trattazione speciale, quelle dei singoli casi studiati dalla dottrina (99).

privilegio di battere moneta concesso a Bologna da Enrico VI nel 1191 (Stumpf 4674) perchè le strane espressioni che vi si trovano, come « pro pretio .xx. sol. bon. monete pi. » (ed. Palmieri, p. 6), « pro pretio .xx. sol. bon. den. pis. » sono chiaramente frutto d'interpolazione non seguita dalla necessaria espunzione e le forme genuine sono invece: « pro pretio .cc. lib. pis. m. » (p. 19), « pro pretio .xx. lib. imp. » (p. 22), ecc.

(99) Si prenda, per esempio, l'istrumento di compravendita. La rogazione è: « Anno Domini MCCV, die iovis .xii. iulio intrante [in realtà il 12 luglio 1205 era martedì], indictione .viii., testibus Petro et Iohanne, etc. Cartam venditionis iure proprio fecit Titius Sempronius et eius heredibus de petia una terre arative vel vineate posite in insula Reni in loco qui dicitur Car. pro pretio .xx. sol. bon. monete pi. quolibet stario sibi presentibus supradictis testibus soluto, sub pena dupli et defensione legitima: confines, etc. ex sua auctoritate in possessionem intrandum » vel sic: « et se nomine emptoris possessorem constituit donec in corporalem intraverit possessionem nec ratione minoris pretii contravenire sciens rem maioris pretii esse ». L'aggiunta della clausola dell'ingressus in possessionem (che nei documenti bolognesi editi si trova per la prima volta nel 1165, cf. *Chart. Studii Bon.*, vol. III, cit., n. 103, p. 118) in fondo, dopo la defensio e la confinatio è chiaramente posteriore, e ancor più tarda, come svela il vel sic da cui è introdotta, quella del costituito possessorio e della rinuncia all'azione di rescissione per laesio enormis, che del resto sono inserzioni nel testo di una glossa ancora leggibile nel margine, cf. p. 6 nota I. Seguono, poi, nell'ordine, o meglio nel disordine seguente, le clausole da apporre: per la rinuncia della moglie all'ipoteca legale sui beni del marito; per il giuramento di essa se di minore età o per la fideiussione in caso di mancato giuramento; per la electio in falcidiam; per la remissione della conditio fideicommissi; per la cauzione d'indennità in caso di persecutio del fideicommissario; per la fideiussione generale; per il consenso del padre alla vendita di cosa del figlio della quale egli abbia l'usufrutto; per la vendita di cosa paterna da parte del figlio su mandato del padre; per la fideiussione nel medesimo caso se il padre è assente; per la promessa di ratifica da parte di minori; per il consenso alla vendita da parte dell'usufruttuario; per la garanzia di disponibilità della cosa venduta; per la stipulazione procuratorio nomine. Occorre, naturalmente, resistere alla tentazione di attribuire alla successione di tutte queste clausole il medesimo valore probativo circa la cronologia della loro introduzione negli istrumenti, che abbiamo attribuito all'aggiunta alla rogazione originale di quella del costituito possessorio e della rinuncia alla rescissione

Nel *Liber formularum* di Ranieri da Perugia, la cui redazione, come è noto, va attribuita circa all'anno 1214 (100), le formule del costituito possessorio e della rinuncia alla rescissione del contratto per lesione enorme sono passate entro il testo della rogazione, che è seguito da altrettanti capitoletti per le singole cautele (101). Ma nel periodo fra il 1223 e il 1246, data presumibile dell'inizio del lavoro per la nuova opera di Ranieri, l'*Ars notariae*, o nella pratica le cose si erano profondamente modificate e l'autore ne aveva preso giudiziosamente atto, o le idee intorno al processo della documentazione erano profondamente mutate nella scuola: infatti, in questa sua seconda opera

della vendita per laesio enormis: può darsi, infatti, che, in realtà, alla fine del secolo XII non fossero ancora entrate nell'uso comune (per verificarlo occorrerebbe un apposito spoglio degli archivi, che non possiamo compiere in quest'occasione) e la loro inserzione nel formulario rappresenti non una codificazione della pratica, ma un riflesso dello studio scolastico della materia contrattuale.

(100) Cf. RAINERIUS DE PERUSIO, *Ars notariae*, ed. L. Wahrmund in *Quellen zur Geschichte der römisch-kanonischen Processes in Mittelalter*, Bd. 3, Heft 2, Innsbruck 1917, p. xxvii sgg. Per la data di composizione dell'*Ars notariae*, che il Wahrmund pone fra il 1214 e il 1224, si cf. G. ORLANDELLI, *Appunti sulla scuola bolognese di notariato nel secolo XIII per una edizione della Ars notariae di Salatiello*, Bologna 1959 (estr. anticipato degli « Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna », serie II, vol. II), p. 22, nota 1.

(101) La formula della rogazione data da Ranieri è « M.CC.XIII. die .xii. ianuario intrante, indictione .ii., presentibus Petro Faseolo, Iohannino de Merlinis et Alberto de Pollicino, in Porta Nova, sub porticu Tetacapre, Caffolus filius condam Penici de Monte Merlino vendidit iure proprio Ritio Massarii et eius heredibus in perpetuum petiam unam terre aratorie. positam in insula Reni in loco qui Carraria nuncupatur, confines cuius hii sunt: a mane Lambertus Arengerii, a meridie Dietaidi Clarze, a sero est via, desubtus Symeon Seguli, pro pretio .xl. lib. bon. quamlibet tornaturam sibi coram supradictis testibus soluto; et constituit se eius nomine possidere, dans ei licentiam possessionem intrandi; et promisit legitimum defensionem certioratus rem pluris esse sub pena dupli, et sumptus omnes reficere ». Seguono, poi, i capitoletti delle securitates: II. De sacramento minoris venditoris; III. De falcidia; IV. De securitate ne alii sit alienata vel obligata; V. De pignore in venditione dato; VI. De securitate uxoris; VII. De sacramento eiusdem; VIII. De patre uxoris; IX. De patre venditoris; X. De securitate legatarie; XI. De fideicommissario; XII. De fideiussore principaliter a venditore dato minore; XIII. De fideiussore pro quolibet absente dato. Come si vede, a parte il maggiore ordine e l'incomparabilmente maggiore chiarezza, lo schema esattamente ricalcato da Ranieri è quello del formulario pseudoirneriano.

Ranieri abbandona completamente la distinzione fra rogazione e istrumento e offre ai suoi discepoli una formula unica, valida evidentemente per l'una e per l'altro. Ciò significa che ormai l'evoluzione è interamente compiuta anche dal punto di vista della forma esterna: la rogazione, trasformatasi in imbreviatura, non è più soltanto la matrice dell'istrumento, ma anche la sua vera e propria minuta, che comprende, sia pure per via di semplice accenno, tutto ciò che in esso sarà contenuto. Registrata per ordine nel protocollo, dal fatto che questo è tenuto dal notaio come strumento necessario per l'espletamento del suo ufficio trae un carattere di autenticità che finora non era possibile riconoscerle: essa è autentica in quanto compresa in un registro autentico nel suo complesso, e in ciò sta la differenza dall'istrumento, che è autentico quale singolo, indipendentemente da qualsiasi relazione materiale esterna (102).

Purtroppo, nessuna testimonianza documentaria diretta di questo svolgimento è pervenuta fino a noi. Il più antico protocollo notarile bolognese conservato, quello di Manfredo di Enrichetto da Sala non è anteriore al 1252, e di esso possiamo giovarci solo per riscontrare la corrispondenza delle sue imbreviature non solo e non tanto con gli istrumenti coevi, quanto con le formule insegnate, esattamente nel medesimo tempo, da Rolandino (103). Non ci è, tuttavia, impossibile formarci un'idea dei protocolli notarili bolognesi alla metà del secolo XII traendola da un piccolo cartulario del monastero di S. Giovanni in Monte, nel quale il ben conosciuto *Petrus sacri palatii notarius de Varignana* ha registrato, sunteggiandoli, 62 istrumenti allora conservati in quell'archivio, di taluno dei quali ci è perve-

(102) Ciò è anche materialmente espresso dall'apposizione del segno e della sottoscrizione notarile, che, di regola, è unica per tutto il libro delle imbreviature o per notevoli parti di esso (p.e. i rogiti di un anno).

(103) Cf. appendice VI, n. 3. Per l'epoca dell'insegnamento di Rolandino che F. PALMIERI, *Rolandino Passaggeri*, Bologna 1933, p. 190 e sgg. vorrebbe arbitrariamente ritardare al 1281 circa, si veda il nostro *Rolandino Passaggeri dal mito alla storia*, in « Rivista del Notariato », IV, 1950, pp. 373-387, in particolare pp. 378 (correggendo in 1255 il refuso 1225) e 379, e ORLANDELLI, *Appunti*, cit., p. 8 nota 1.

nuto l'originale (104). Per fare il sunto, Pietro non si è servito del metodo dell'estratto, riportando i passi essenziali dell'istrumento, ma ha, per così dire, retrocesso l'istrumento a rogazione, adottandone la formula e aggiungendo in fondo, per necessaria completezza, il nome del notaio di ciascun documento con due verbi (« suscepit et scripsit », « scripsit et firmavit », ecc.) dei quali l'uno si riferisce alla *susceptio*, l'altro alla *publicatio*.

11. D'altra parte, anche l'uso di rilasciare alle parti una copia della rogazione originale, documentato a Bologna, come si è visto, dal 1060 alla metà del secolo XII, recava in sé medesimo i germi per un cambiamento di natura. Il fatto stesso che la rogazione, o la copia di essa rilasciata alla parte, rimanesse non svolta e fosse tuttavia considerata sufficiente a garantire un diritto portava a considerarla non più solo come prova di un'obbligazione assunta dal notaio che l'aveva *suscepta*, ma come prova diretta (sia pure meno efficace di un istrumento completo) dell'esistenza e del contenuto generico del diritto medesimo; e l'assimilazione all'istrumento, che in questo modo inconsciamente si faceva, fu ulteriormente favorita quando, con un uso documentato a partire quanto meno dal 1115, la necessità di assicurare la data di costituzione dei diritti la cui prova era affidata alla semplice rogazione induce ad imitare la pratica di territori contermini e a datare la rogazione, oltre che con l'indizione, anche col millesimo (105). Ne nacque una confusione, anzi una specie di contaminazione con la forma diplomatica del breve, che a Bologna (come è stato notato) è certamente piuttosto rara, ma era tuttavia usata per le refute, le rinunce, le transazioni e, gene-

(104) S. Giovanni in Monte 120/1460 cf. appendice VI, n. 1 e v. i singoli documenti appartenenti a quel cartulario editi in *Chart. Studii Bon.*, vol. III. cit., nn. 3, 6, 9, 11, 13. Il notaio non si sottoscrive ma la sua inconfondibile scrittura è ben conosciuta da tutti coloro che hanno qualche pratica con le carte bolognesi di quell'epoca. Su lui, cf. ORLANDELLI, *Ricerche*, cit., p. 200.

(105) Cf. appendice IV n. 5 e sgg.

ricamente, per le promissiones, che costituivano la forma diplomatica generale nella quale si deducevano i contratti innominati e le obbligazioni di fare o quelle di dare riferite ad oggetti mobili (106).

Peraltro, una volta perduto il significato originario e trasformatosi in quasi-prova dell'azione avvenuta, questo tipo di documentazione, cui per il fatto della provenienza da mano notarile si era giunti ad attribuire una certa autenticità, finiva col mancare di un chiaro fondamento giuridico e questa incertezza si faceva sempre più evidente man mano che la scuola andava sempre più precisamente elaborando la dottrina della documentazione autentica degli atti privati (107). Come è noto, riassumendo criteri che dovevano già essere affiorati nelle scuole durante il secolo XII, i grandi maestri bolognesi di arte notarile,

(106) Un esempio di questo ibridismo potrebbe ravvisarsi in un documento del [1110], S. Stefano 34/970 n. 33, not. Giovanni primicerio, col quale Leone di Biancuccio e sua moglie Berta donano terre al monastero di S. Maria in Strada. A tergo, di mano del medesimo notaio, si trova un breve, datato 22 febbraio 1113 e non sottoscritto, col quale il detto Leone e suo genero Aldeccione di Leone di Alberto fanno « finem transactionem perpetuam securitatis... de eo quod olim dedit prefato Leo et Berta uxor in monasterio S. Maria in Strada » con certi patti relativi alla percezione dei frutti delle terre donate in caso di mancato reditus di Leone a supradictio monasterio.

(107) E' probabile che l'uso delle rogationes indipendenti abbia dato luogo a questioni forensi e, indirettamente, a discussioni scolastiche, delle quali ci sembra si possa cogliere l'eco nella glossa emptoris a C. 4, 21, 17 (16): « ... Item quid si tradat venditor ante mundum completum an dominium transferatur? Bul. aliquando dixit quod non, sed postea mutavit consilium dicendo quod sic, ut notatur supra de suffra. l. unica (C. 4, 3, 1 § 2, gl. non possunt); et pro hoc quod transeat dominium ex inutili contractu est ff. de dolo, l. eleganter (D. 4, 3, 7) in prin. ». La glossa continua con altre questioni relative all'efficacia del documento imperfetto, che vuol protetto da una condictio sine causa. In quanto, essa dice, « non est contractus nominatus, cum non sit adhuc perfectus, sed tantum initiatus »: ma mi contento di riportare il passo in cui è espressamente citato Bulgaro per appoggiare la supposizione che fra le sollecitazioni pratiche da cui ebbe nascita la « magna inter doctores disputatio » a proposito della l. 17 cit. (cf. fra gli altri G. ASTUTI, *La documentazione dei negozi giuridici come forma convenzionale o volontaria nella dottrina del diritto comune*, in « Archivio Giuridico F. Serafini », vol. CXXXII, 1945, pp. 12-20 dell'estratto) non mancassero le singolari pratiche notarioli bolognesi che abbiamo messo in luce.

da Ranieri da Perugia a Salatiele e a Rolandino, distinguono il negozi tenor dalle publicationes: il primo è il contenuto del singolo specifico contratto stipulato e documentato, le seconde sono i mezzi con i quali s'imprime carattere di autenticità alla documentazione (108). Le rogationes autonome (così, in mancanza di un termine più appropriato, chiameremo le rogazioni intenzionalmente non svolte) contenevano, se pure assai sommariamente indicato, il negozi tenor, e delle sei publicationes rolandiniane l'indizione, il giorno e i testi: era sufficiente l'aggiunta delle altre tre (millesimo,

(108) La dottrina è confusa nel formulario pseudoirneriano, cf. G. B. PALMIERI, *Appunti e documenti per la storia dei Glossatori. I. Il Formularium tabellionum di Irnerio*, Bologna, 1892, p. 4-5; è chiara, invece, nel *Liber Formularius* di Ranieri, cf. RANIERI DA PERUGIA, *Ars notariae*, ed. A. GAUDENZI, in *Bibliotheca iuridica medii aevi*, vol. II, Bologna, 1892, p. 30: « His tamen premissis, non est obmittendum quod tam protocollis, que vulgo rogationes dicuntur, quam instrumentis eorum indicio faciendis, debent publicationes et certa capitula scribi. In cuiuslibet itaque rogationis principio .v. publicationes, scilicet annos Domini, diem quo fit contractus, indictionem, testes et locum ubi fit contractus scribere per ordinem consuevi. In instrumentis due publicationes, scilicet nomen imperatoris et tabellionis adduntur, unde fiunt .vii., que quidem aliter in instrumentis ordinantur quam dictum sit in protocollis. Nam ex his quatuor prepono perpetualibus et substantialibus instrumentis, scilicet signum crucis cum anno Domini, nomen imperatoris, diem et indictionem, et, scripto dictorum instrumentorum tenere, subscribo residuas tres, scilicet locum, testes et signum cum meo nomine proprio ». E' spiegata, infine, in ROLANDINO, *Tractatus notularum, De publicationibus instrumentorum*, ed. Giuntina 1546, c. 70: « Sed quoniam in publico instrumento, hoc est a publica manu facto, duo principalia continentur, scilicet publicationes et negotii tenor, qui quidem negotii tenor dicitur ipse contractus qui inter partes contrahitur et ordinatur... Hic de solis publicationibus est videndum, hoc est de his que publicum et autenticum reddunt instrumentum. Ideo enim publicationes dicuntur quia publicam et autenticam et fidedignam reddunt scripturam et quia instrumentis apponi debent et scribi solum per manum publice persone, hoc est notarium, qui est publica persona eo quod ipsius officium est ad publicam utilitatem inventum. Sunt autem hec publicationes regulariter sex, scilicet anni Domini, indictio, dies, locus, testes et nomen tabellionis, licet septima publicatio in quibusdam locis et terris addi consueverit, scilicet nomen pape vel imperatoris eo tempore regnantis, quo fuit conditum instrumentum ». Echi della elaborazione dottrinale della scuola si possono trovare in molti passi della Glossa ordinaria al *Corpus Iuris*: si vedano, p.e. la gl. servituti a C. 10, 71 (69), 3; la gl. indictionis a X, 2, 19, 6, ecc. Naturalmente essa è fondata soprattutto sulla nota l. 17 (16), C. 4, 21 e sulle Novelle 44 e 47.